

2

**STATUTO
DELLA FEDERAZIONE FEMMINILE
EVANGELICA
VALDESE METHODISTA**

S.FF/1980

NOTA

Il presente statuto, predisposto dal Congresso femminile valdese-metodista della primavera del 1980, è stato approvato dal Sinodo con l'art. 69/SI/1980. Le modifiche apportate successivamente dal Congresso del 2009 sono state approvate con l'atto 126/SI/2009.

La Federazione nasce come integrazione della Federazione femminile valdese con la Attività femminile metodista che, in base al disposto di 36/PI/1975, nelle loro assemblee rispettive del 1978 decisero di dar luogo ad un nuovo organismo comune.

Il presente statuto viene indicato con la sigla S.FF/1980.

Capo I

LA FEDERAZIONE

Art. 1 - (*costituzione*)

La Federazione femminile evangelica valdese metodista, sorta dall'integrazione della Federazione femminile valdese e della Attività femminile metodista, secondo i deliberati dei rispettivi congressi di Poggio Ubertini (Firenze) del 19-20-21 maggio 1978 e di Ecumene (Velletri) del 12-13-14 maggio 1978, costituisce un organo settoriale a norma della Disciplina generale delle chiese evangeliche valdesi e metodiste.

Fanno parte della Federazione le unioni femminili delle chiese valdesi già aderenti alla FFV e i gruppi femminili già costituiti delle chiese metodiste; possono altresì presentare domanda di adesione le unioni e i gruppi di nuova costituzione e comunque non ancora membri della Federazione ed individualmente donne valdesi e donne metodiste che risiedano in località dove non vi sia unione o gruppo femminile costituito¹.

Art. 2 - (*scopi*)

La Federazione ha per scopo di collegare in un unico organismo le unioni e i gruppi di cui all'art. 1:

- a) per un lavoro comune di testimonianza evangelica e di servizio cristiano nell'ascolto della Parola di Dio, nella preghiera e nello studio;
- b) per la formazione di donne evangeliche preparate e responsabili nella chiesa e nella società.

Nel perseguimento dei suoi scopi la Federazione non interferisce nell'attività propria delle singole unioni e gruppi, ma opera come strumento di collegamento e di informazione; eventuali fusioni di unioni e gruppi della stessa località avverranno quindi unicamente per iniziativa

¹ Così modificato con 58/SI/1986.

e decisione dei medesimi, col solo onere di comunicazione dell'avvenuta fusione alla Federazione.

Art. 3 - (*organi e funzionamento*)

Gli organi della Federazione sono:

- a) il congresso;
- b) il consiglio.

Il finanziamento della Federazione è assicurato dai contributi, versati annualmente in misura volontaria, delle unioni e dei gruppi federati e delle persone singole che vi aderiscono, e da eventuali offerte e doni².

Capo II

IL CONGRESSO

Art. 4 - (*composizione*)

Sono membri del congresso, con voce deliberativa³:

- a) le delegate delle unioni e gruppi federati in ragione di una ogni quindici iscritte, o frazione di quindici, fino ad un massimo di tre delegate⁴;
- b) le componenti del consiglio.

Sono ammesse osservatrici con voce consultiva⁵.

Art. 5 - (*sessioni*)

Il congresso, convocato dal consiglio che fissa la data e la sede, si riunisce ogni quattro⁶ anni in sessione ordinaria ed in sessione straordi-

² Così modificato con 59/SI/1986.

³ Così modificato con 126/SI/2009.

⁴ Così modificato con 76/SI/1999.

⁵ Così modificato con 126/SI/2009.

⁶ Così modificato con 97/SI/2000 e con 116/SI/2019.

naria per iniziativa del consiglio o su richiesta di un quarto delle unioni e gruppi federati.

Il congresso è validamente costituito quando siano presenti i due terzi delle delegate iscritte al congresso⁷.

I suoi lavori si svolgono secondo le norme del regolamento sinodale, in quanto applicabili e non diversamente disposto dal presente statuto.

Art. 6 - (competenze e ordine dei lavori)

Il congresso, che si apre con un culto:

- a) elegge fra i suoi membri, con votazione a scrutinio segreto⁸, il seggio composto da una presidente, una vicepresidente e tre⁹ segretarie; non possono essere elette nel seggio le componenti del consiglio;
- b) esamina l'operato del consiglio ed i rendiconti da questo presentati;
- c) ascolta la lettura del rapporto riassuntivo delle relazioni delle unioni e gruppi federati presentato dal CN¹⁰;
- d) delibera in via definitiva sulle domande di adesione alla Federazione;
- e) programma le attività della Federazione;
- e bis) delibera il numero delle componenti del consiglio per il successivo quadriennio¹¹;
- f) elegge a scrutinio segreto, mediante due votazioni separate, la presidente e le altre componenti del consiglio¹²;
- g) delibera sull'adozione e sulle modificazioni del presente statuto, su proposta del consiglio o di almeno un quarto dei membri del congresso, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del sinodo delle chiese valdesi e metodiste.

⁷ Così modificato con 76/SI/1999.

⁸ Così modificato con 126/SI/2009.

⁹ Così modificato con 126/SI/2009.

¹⁰ Sostituito con 97/SI/2000.

¹¹ Lettera aggiunta con 126/SI/2009 e modificata con 116/SI/2019.

¹² Così modificato con 126/SI/2009.

Il consiglio assolve le funzioni di seggio provvisorio fino all'elezione del seggio definitivo.

Capo III

IL CONSIGLIO

Art. 7 - (*composizione*)

Il consiglio è composto da 3 a 7¹³ membri, in esso è garantita una rappresentanza metodista.

Il consiglio viene eletto dal congresso a norma dell'articolo precedente.

Le componenti del consiglio durano in carica da una sessione ordinaria del congresso all'altra e non possono essere elette consecutivamente per più di due¹⁴ volte.

Qualora una componente del consiglio venga eletta presidente, il suo mandato ricomincia, per un massimo di 8¹⁵ anni consecutivi.¹⁶

Il consiglio, nella prima riunione dopo il congresso nomina nel suo ambito la vicepresidente la segretaria¹⁷ e la cassiera e ne dà conoscenza alla Tavola valdese¹⁸.

Art. 8 - (*riunioni*)

Il consiglio, convocato dalla presidente, si riunisce la prima volta entro trenta giorni dalla chiusura della sessione che lo ha eletto; successivamente,¹⁹ con preavviso di venticinque giorni, almeno due volte l'anno; la convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno due membri del consiglio.

¹³ Così modificato con 107/SI/1993 e 126/SI/2009.

¹⁴ Così modificato con 97/SI/2000.

¹⁵ Così modificato con 116/SI/2019.

¹⁶ Comma aggiunto con 126/SI/2009.

¹⁷ Così modificato con 126/SI/2009.

¹⁸ Sostituito con 97/SI/2000.

¹⁹ Così modificato con 126/SI/2009.

Il consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri²⁰.

Art. 9 - (competenze)

Il consiglio:

- a) esegue le deliberazioni del congresso;
- b) amministra i fondi della Federazione;
- c) cura la pubblicazione di una circolare diretta alle unioni ed ai gruppi federati e mantiene con questi e con coloro che hanno dato adesione individuale adeguati contatti; richiede alle U/G, in previsione del congresso, una relazione sulle attività svolte, da allegare alle schede di iscrizione al congresso²¹;
- d) cura le altre pubblicazioni della Federazione;
- e) mantiene i contatti con i movimenti femminili delle chiese valdesi ed eventualmente delle chiese metodiste dell'Uruguay e dell'Argentina;
- f) mantiene e promuove rapporti con movimenti femminili di altre chiese evangeliche in Italia e all'estero e con organizzazioni interdenominazionali, e rappresenta la Federazione in sede ecumenica;
- g) nomina le rappresentanti della Federazione nelle conferenze distrettuali e nel sinodo e la rappresentanza valdese e metodista al comitato nazionale della Giornata mondiale di preghiera²²;
- h) delibera in via provvisoria sulle domande di adesione alla Federazione;
- i) formula proposte per il congresso e presenta a questo il rapporto sul proprio operato e i rendiconti finanziari;
- l) organizza le attività della Federazione programmate dal congresso e opera per il raggiungimento degli scopi della Federazione medesima.

²⁰ Così modificato con 76/SI/1999 e 126/SI/2009.

²¹ Così modificato con 97/SI/2000.

²² Così modificato con 97/SI/2000.